



CITTÀ DI GIULIANOVA

COPIA

ORDINANZA SINDACO

REGISTRO GENERALE N. 56 DEL 03-04-2020

**OGGETTO: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA
CONTAGIO DA VIRUS COVID-19- Proroga termine di efficacia.**

SINDACO

Visti:

- l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- l'art. 117 del d.lvo 31 marzo 1998, n. 112;
- l'art. 50 commi 5 e 6 del d.lvo 18 agosto 2000, n. 267;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito, con modificazioni, in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in*



CITTÀ DI GIULIANOVA

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante *"Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale"*;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante *"Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale"*;

- l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 recante *"ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabile sull'intero territorio nazionale"*;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante *"ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;

- il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, con particolare riguardo ai suoi artt. 3 e 5 che testualmente, in ordine al potere di ordinanza sindacale sul punto, così recano: *"2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente."* *"1. Sono abrogati: a) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4; b) l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9."*;

- da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 di proroga della efficacia delle ripetute misure volte a ridurre il contatto sociale, fino alla data del 13 aprile 2020

richiamate, per quanto possa occorrere:

- l'ordinanza n. 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto *"Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"*, resa ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

- l'ordinanza n. 2 del 8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto *"Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"*, medesimamente resa ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;



CITTÀ DI GIULIANOVA

- l'ordinanza n. 10 del 18 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" di individuazione di alcuni comuni come "zona rossa";
- le proprie precedenti ordinanze n. 44 del 5 marzo 2020, n. 48 del 10 marzo 2020, n. 49 del 12 marzo 2020, n. 50 del 12 marzo 2020, recanti ulteriori misure precauzionali in ordine all'oggetto

dato atto di quanto segue:

- il principio posto dai Decreti Legge e dai DD.PP.CC.MM. di cui alla premessa, compendia e sostanza, in riferimento all'intero territorio nazionale ed in termini di regole per contenere la diffusione della pandemia, quelle generali di evitare ogni spostamento sul territorio, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, di necessità, per motivi di salute, nonché il generale divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, al dichiarato fine di ridurre le occasioni di possibile contagio, e fatte salve suddette deroghe;
- dette ragioni impongono, in termini di necessità, confermare l'efficacia di tutte le generali, più stringenti iniziative sul territorio locale e sugli uffici, integrative delle misure nazionali, già affidate alle ordinanze di cui alla premessa, in parallelo all'efficacia temporale da ultimo posta, dal citato D.P.C.M. del 1 aprile 2020, nella data del 13 aprile 2020;
- con la sottoscrizione del presente provvedimento, si agisce in conferma di tutte motivazioni emergenziali poste a presidio delle proprie precedenti, citate ordinanze n. 44 del 5 marzo 2020, n. 48 del 10 marzo 2020, n. 49 del 12 marzo 2020, n. 50 del 12 marzo 2020 in quanto, la presente ordinanza, a termini del citato art. 3 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, non si pone in contrasto con le disposizioni statali dettate a presidio delle ragioni emergenziali in argomento, rappresentandone, invece, un'applicazione;
- le ripetute ragioni di salvaguardia della salute pubblica, volte al contenimento della diffusione del "COVID - 19", impongono dunque di assicurare una generale proroga di tutti gli effetti delle citate Ordinanze Sindacali, nelle parti non disciplinate dalle fonti nazionali

visto:

- l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il d.lvo 18 agosto 2000, n. 267, che radica in capo al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, la competenza alla emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti

valutato:

- ogni opportuno elemento



CITTÀ DI GIULIANOVA

ordina:

al fine di ridurre il rischio di diffusione da COVID-19, impregiudicata la revoca al venir meno dei presupposti giuridici e di fatto, e fatte salve ulteriori proroghe è prorogata l'efficacia, fino alle ore 24:00 del 13 aprile 2020, di tutte le seguenti, generali misure:

1. su tutto il territorio comunale sono vietate tutte le attività motorie e sportive all'aperto: a garanzia dell'equilibrio psico/fisico delle persone è consentito uscire solo in aree contigue ai propri residenza, domicilio o dimora, entro e non oltre il raggio di 200 metri.
Le persone con disabilità cognitiva, intellettiva e relazionale e i familiari che le accompagnano, possono uscire di casa " solo se strettamente necessario e non è possibile fare diversamente", restando nei dintorni, rispettando le regole di distanziamento sociale per prevenire il contagio del virus (restano vietate le attività sportive di gruppo e gli assembramenti).
Anche in questo caso l'esigenza deve essere autocertificata e in tal caso si può indicare tra le ragioni dello spostamento "l'assistenza a persone con disabilità".
2. è possibile attendere alle esigenze primarie degli animali d'affezione per il tempo strettamente necessario e, comunque, in aree contigue ai propri residenza, domicilio o dimora ovvero nel raggio di 200 metri;
3. in tutto il territorio comunale è vietato circolare a piedi o con velocipedi salvo i casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità, nelle quali rientra l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali;
4. su tutto il territorio comunale i tabaccai possono esercitare, all'interno delle tabaccherie, le sole attività di vendita di tabacchi e servizi affini, sospendendo tutte le tipologie di gioco lecito all'interno degli esercizi medesimi (a titolo meramente semplificativo gratta e vinci, lotto, etc), bloccando le slot machines e disattivando i monitor e i televisori;
5. con eccezione delle attività di farmacie e parafarmacie, lo svolgimento delle attività commerciali ammesse dalle fonti normative nazionali è consentito, nel rispetto delle regole di contenimento sociale tuttora vigenti, tutti i giorni tra le ore 07:00 e le ore 21:00;
6. i titolari e/o gestori delle attività di cui al punto 5, al fine di evitare assembramenti di persone, devono obbligatoriamente organizzare l'accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate tali da consentire che, all'interno dei locali medesimi, sia rispettata la distanza di almeno un metro tra gli avventori, disponendo che il personale impiegato nelle attività a contatto con il pubblico sia protetto con appositi DPI;
7. l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità, negli esercizi commerciali presenti, è consentito nelle immediate vicinanze del luogo in cui svolge l'attività lavorativa se sussistono ivi esercizi commerciali o siano presenti lungo il



CITTÀ DI GIULIANOVA

percorso ricompreso tra la sede di lavoro e i propri residenza, domicilio o dimora ovvero, in ogni diverso caso, purchè:

- a. sussista una distanza non superiore a metri 2000 dai propri residenza, domicilio o dimora, se si utilizza l'auto, salvo le ipotesi di acquisto di beni e prodotti non presenti negli esercizi più prossimi;
- b. sussista una distanza non superiore a metri 1000 dai propri residenza, domicilio o dimora, se ci si muove a piedi, salvo le ipotesi di acquisto di beni e prodotti non presenti negli esercizi più prossimi: in ogni caso, la cittadinanza è sempre tenuta a rispettare il principio secondo il quale, negli spostamenti, deve essere percorso il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione;
8. la chiusura di tutte le strutture pubbliche e private che erogano servizi di cura, assistenza, educazione ed istruzione per i minori, a tutela dei minori stessi in ragione dell'identità di detti servizi rispetto ai servizi educativi di cui al d.lvo 13 aprile 2017 n. 65 ed alle attività didattiche scolastiche;
9. la sospensione dei mercati rionali di Giulianova Lido e di Giulianova Paese;
10. la chiusura e, in ogni caso, il divieto di accesso per tutti i parchi cittadini;
11. la chiusura al pubblico di tutti gli Uffici Comunali;
12. è confermata la individuazione delle seguenti attività comunali indifferibili, da rendere in presenza:
 - a. Area 2: Servizi tecnici; Servizio Patrimonio; Unità Operativa Protezione Civile; Unità Operativa Infrastrutture e Mobilità;
 - b. Area 3: Servizi di Comunità; Servizi interni, diritti civili e partecipazione; Unità Operativa Servizi demografici; Unità Operativa Affari Generali; Ufficio Protocollo;
 - c. Area Vigilanza;
 - d. Servizi di sviluppo sistemi informativi per la transizione digitale;
13. i dirigenti organizzano i servizi da rendere in presenza, minimizzando l'accesso di personale negli uffici interessati e dispongono, per il restante personale, la fruizione del congedo ordinario e, per le attività da assicurare nel rispetto di termini di legge, l'attivazione dello Smart working, anche in deroga al regolamento comunale;
14. il Segretario Generale e i dirigenti operano 18 ore lavorative in Smart – working e 18 ore in sede, per coordinare e verificare l'organizzazione amministrativa, assicurando reperibilità 24/24 ore.

Informa:

- le violazioni alle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400,00 ad € 3.000,00, fatta salva la applicazione di ulteriori eventuali sanzioni per illeciti.



CITTÀ DI GIULIANOVA

Si rinvia in materia di sanzioni e controlli alle disposizioni contenute Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19." (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020)

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ai sensi del d.lvo 2 luglio 2010, n. 104, da proporre entro 60 giorni dalla notifica o piena conoscenza ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalle stesse date;
- la Polizia Municipale è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento.

Dispone:

1. sia assicurata la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune;
2. sia curata la trasmissione di copia della presente ordinanza:

- Presidente della Giunta Regionale;
- Prefetto della Provincia di Teramo;
- Questura di Teramo;
- Direzione provinciale dell'Ausl;
- Comando Carabinieri;
- Comando della Guardia di Finanza;
- Comando di Polizia Municipale.

Giulianova, lì 03-04-2020

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N. 324

SI ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente Ordinanza, è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal **03-04-2020**, come previsto dall'art.124, c.1, del T.U. 267/2000 e s.m.i, ai



CITTÀ DI GIULIANOVA

fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Giulianova, li 03-04-2020

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE